



## **PROPOSTA DI MODIFICA AL DPCM 3 dicembre 2020 SU PROCEDURE CONCORSUALI**

All'articolo 1, comma 10, lettera z):

- a) sostituire le parole “a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica” con le parole “a esclusione dei casi in cui, per le procedure già bandite o da bandire, la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari anche in deroga all’articolo 7 del DPR 9 maggio 1994, n, 467, ovvero in modalità telematica”;
- b) Dopo il primo periodo aggiungere il seguente: “Sono consentite le prove selettive e scritte in presenza nel caso in cui, anche in relazione al numero di candidati, comunque non superiore a 50 per ogni sessione di prova, sia possibile attuare i protocolli di sicurezza per la prevenzione del contagio.”

*Roma, 13 gennaio 2020*